

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IMMEDIATA
IN COMMISSIONE**

—
VII Commissione

ROMANO CARRATELLI e VOLPINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la stampa locale ha dato notizia, con grande risalto, del fatto che Vibo Valentia sarebbe l'unico capoluogo di provincia calabrese a non essere sede per i prossimi concorsi della scuola;

tale notizia ha provocato malumori e proteste nel mondo della scuola e di tutti coloro che sono interessati a questi concorsi;

la sovrintendenza regionale della Calabria deve individuare la sede per una serie di classi di concorso e precisamente: 7/A-10/A-19/A-20/A-35/A-39/A-48/A-57/A-58/A-59/A-60/A;

dovranno essere, inoltre, indetti i concorsi per l'ambito disciplinare n. 2 (educazione fisica) e n. 3 (educazione musicale) —:

quali siano i motivi che hanno determinato tale scelta, se sia possibile, in conseguenza di quanto sopra esposto, che la sovrintendenza utilizzi la città di Vibo Valentia, che ha adeguate strutture, per l'effettuazione almeno di parte dei concorsi da assegnare e se sia possibile prevedere che nel momento in cui saranno indetti i concorsi per l'ambito disciplinare n. 1 e n. 3 ipotizzare come sede di tali concorsi Vibo Valentia, in particolare per quanto riguarda la n. 3 atteso che a Vibo Valentia esiste un accorsato conservatorio.

(5-06203)

APREA, VIALE e PALUMBO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scien-*

tifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

a Casale Monferrato dall'anno accademico 1998/1999 è stata istituita una sede distaccata della facoltà di economia, sede di Novara, nell'ambito dell'università del Piemonte orientale;

tale università comprende tre sedi ufficiali: Vercelli, Alessandria e Novara;

le spese per l'attivazione dei corsi a Casale Monferrato sono a totale carico dell'amministrazione comunale e dell'associazione per il finanziamento e la promozione dell'università a Casale costituita dalle maggiori aziende operanti nel territorio provinciale —:

se non intenda riconoscere Casale Monferrato quale sede per il quarto polo ufficiale della rete dell'università del Piemonte orientale prevedendo che il finanziamento delle attività didattiche sia posto a carico dell'università stessa. (5-06204)

DALLA CHIESA, TURRONI e SCALIA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'antica Rocca Calascio, situata ad un'altitudine di 1.500 metri, nell'omonimo comune in provincia de L'Aquila, costituisce un pregiato sito storico-archeologico tutelato ai sensi della legge n. 1089 del 1939:

la stessa tutela non si estende però all'antico borgo, nonostante sia stata chiesta al ministero dei beni culturali ed ambientali l'apposizione del vincolo sin dal 1983;

tale vincolo non è mai stato concesso, anche per la mancata collaborazione delle varie amministrazioni comunali di Calascio che si sono succedute negli anni;

i lavori di restauro che stanno attualmente interessando il borgo succitato destano viva preoccupazione per il forte impatto e per le vistose carenze progettuali, contestate a più riprese dall'associazione « Pro-Natura »; tanto che la sovrintendenza archeologica di Chieti ha eccepito sulla

bontà dell'intera operazione investendo l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici;

invece la sovrintendenza ai beni ambientali e storici de L'Aquila, nei fatti, si è limitata a «raccomandarsi alla sensibilità della direzione dei lavori e della ditta esecutrice per l'adozione degli accorgimenti necessari a ridurre al minimo le conseguenze dell'intervento sul «contesto ambientale», pur lamentandosi della mancata collaborazione del comune di Calascio circa l'apposizione del vincolo *ex lege* n. 1089/39 sul borgo -:

se non reputi necessario ordinare l'immediato blocco dei lavori di restauro e se non ritenga opportuno intervenire direttamente sulle sovrintendenze armonizzando i relativi operati al fine di pervenire ad una tutela definitiva del sito, posto che da ben sedici anni viene richiesta l'apposizione dei vincoli previsti dalla legge. (5-06205)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

FONTAN e STUCCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

L'Agenzia nazionale per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha adottato recentemente in diversi comuni e province in medio-grandi dimensioni e dotati di propri statuti, provvedimenti che impongono, in sostituzione di vice-segretari con funzioni di segretari reggenti, altri segretari reggenti, usando, in taluni casi, come per il comune di Asti, termini, ad avviso degli interroganti, ingiustificatamente arroganti e minatori (quali valutazione di sussistenza di illeciti disciplinari e di ipotesi di reato, nonché ipotesi di scioglimento del consiglio comunale per gravi e persistenti violazioni di legge) attraverso note ufficiali a firma del direttore generale dell'Agenzia stessa;

nessuna disposizione di legge riconosce all'agenzia suddetta la competenza che, nel caso di vacanza, spetta esclusivamente al sindaco od al presidente di provincia sussistendo una norma regolamentare dell'ente che preveda la figura del vice-segretario ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge n. 127 del 1997 e dell'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997;

facendo riferimento al caso del comune di Asti, i requisiti previsti dalla vigente normativa per il riconoscimento della qualifica di segretario generale della classe corrispondente a quella del comune di Asti sono stati ufficialmente ed ampiamente attestati, da atti rilasciati dal precedente sindaco di Asti professor Alberto Bianchino nonché dal precedente segretario generale dottor Andrea Degioanni e riconosciuti dall'attuale sindaco Luigi Florio, che li riconoscono in capo alla persona del vice-segretario dottor Maurizio Lombardi, che riveste da oltre un anno la carica di segretario generale reggente;

il comportamento dell'Agenzia si configura non solo come assolutamente illegittimo, ma ancor più evidenzia una pesante ingerenza sulle autonomie locali che lede profondamente il ruolo riconosciuto alle stesse a partire dalla legge n. 142 del 1990 sino alla legge n. 127 del 1997, comportamento che, seppur per fattispecie diverse, è costantemente censurato da pronunce giurisprudenziali in tutto il territorio italiano che evidenziano l'adozione da parte dell'agenzia di atti in contrasto con le disposizioni di legge vigenti ed eccedenti la propria competenza oltre che contraddittori e che parrebbero, a seconda dei casi, essere orientati più alla tutela di singole posizioni che non al soddisfacimento dell'interesse pubblico palesando, al riguardo, fondate ipotesi del reato previsto dall'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio) «...in violazione di norme di legge o di regolamento... intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto»;